



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 62 del 20/08/2010 -**  
**Determinazione nr. 2038 del 25/08/2010**

**OGGETTO: COMUNE DI FANNA. Autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla gestione della piazzola ecologica sita in Fanna, via della Circonvallazione.**

**IL TECNICO AMBIENTALE**

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*" in particolare l'art. 5 che recita "*...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*";

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 25 del 22.08.2005 "*Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti*";

VISTO il D.M. 08.04.2008, "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato...*", come modificato dal D.M. 13.05.2009;

DATO ATTO che il Comune di Fanna con nota protocollo n. 5555 del 30.11.2005, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 25/2005, di approvazione del progetto di una piazzola ecologica sita in via della Circonvallazione, catastalmente censita in comune censuario di Fanna al foglio n. 5, mappali 1271, per una superficie complessiva di circa 275 m<sup>2</sup>;

DATO ATTO che la suddetta piazzola non rientra nelle previsioni del D.M. 08.04.2009 e s.m.i., in quanto vengono conferiti anche rifiuti urbani costituiti da "residui da pulizia stradale" CER 20 03 03 non previsti all'allegato 1 del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente;

**RICHIAMATI** i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 149 del 31.07.2008 di approvazione, con prescrizioni, del progetto relativo alla piazzola ecologica per rifiuti urbani, per le operazioni di recupero R13, di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, e di smaltimento D15, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/2006;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 27.08.2009, di approvazione del progetto di variante non sostanziale della suddetta piazzola, che recepisce le prescrizioni di cui alla Delibera di G.P. n. 149/08, ed autorizzazione alla realizzazione delle opere;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 11.02.2010, di proroga del termine di inizio lavori;

DATO ATTO che i lavori di adeguamento sono in corso e devono concludersi entro i termini stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 27.08.2009;

PERTANTO, l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla conclusione delle opere di adeguamento e al collaudo dell'impianto così come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 27.08.2009;

RICHIAMATE le prescrizioni e gli adempimenti di cui alla Deliberazione di G.P. n. 149/2008, di ai punti 2, 3 e 4 della Deliberazione di G.P. n. 220/2009 e il punto 1 della Deliberazione di G.P. n. 29/2010;

DATO ATTO che il progetto di variante approvato con Delibera di G.P. n. 220/2009 contiene anche gli elaborati A.10 manuale di gestione della piazzola ecologica e A.11 piano di ripristino;

RITENUTO di accogliere l'istanza del Comune di Fanna, autorizzando lo stesso alla gestione della piazzola ecologica sita in via della Circonvallazione;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 12/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché le Determinazioni Dirigenziali n. 628 del 21.03.2007 e n. 4 del 05.01.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, il Comune di Fanna è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e del D.P.G.R. n. 01/98, alla gestione delle operazioni di recupero R13, di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/06, e di smaltimento D15, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/06, presso la piazzola ecologica, sita in via della Circonvallazione, catastalmente censita in comune censuario di Fanna al foglio n. 5, mappali 1271, per una superficie complessiva di circa 275 m<sup>2</sup>, il cui progetto è stato approvato con i provvedimenti elencati in premessa.
2. Presso l'impianto di cui al punto 1. potranno essere conferiti i rifiuti urbani individuati con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui al seguente elenco, per un quantitativo massimo annuo di 136,0 Mg. I rifiuti dovranno essere esclusivamente urbani, anche se identificati con codici per rifiuti speciali:

C.E.R.	Descrizione
08.03.18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17
15.01.01	imballaggi in carta e cartone
15.01.02	imballaggi in plastica
15.01.07	imballaggi in vetro
16.06.01*	batterie al piombo
20.01.02	vetro
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti CFC
20.01.32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31
20.01.33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02, 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce

	20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.40	metallo
20.02.01	rifiuti biodegradabili
20.03.03	residui della pulizia stradale
20.03.07	rifiuti ingombranti

3. Per la gestione dell'impianto il Comune di Fanna deve, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:
- all'ingresso dovrà essere apposto un cartello riportante almeno gli estremi del gestore, il nominativo del responsabile della gestione, il recapito telefonico per le emergenze, i giorni di apertura dell'impianto ed i relativi orari;
  - dovrà essere garantita la manutenzione della siepe e di eventuali schermi mobili;
  - ogni contenitore dovrà essere provvisto di cartello con indicati i codici CER dei rifiuti conferibili;
  - il container o benna per la raccolta del verde deve essere svuotato prima che i processi fermentativi che si sviluppano al suo interno, a seguito dell'apporto del materiale vegetale, diano origine al diffondersi di odori molesti.
  - dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare ristagni di acque al fine di evitare il proliferarsi di insetti con particolare riferimento a zanzare e mosche;
  - qualora gli interventi gestionali non consentano di eliminare tutti i potenziali focolai di riproduzione degli insetti, con particolare riferimento alla Aedes Albopictus, dovrà essere predisposto un sistema di lotta alle forme larvali della zanzara tigre da attuarsi da aprile ad ottobre;
  - i rifiuti dovranno essere collocati in aree distinte della piazzola ecologica per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento;
  - dovrà essere assolutamente garantito negli orari di apertura dell'ecopiazzola un presidio da parte di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
  - non potranno essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti in particolare dei rifiuti ingombranti;
  - al termine dell'apertura della piazzola si dovrà provvedere a depositare nei rispettivi contenitori i rifiuti eventualmente depositati all'esterno;
  - presso l'impianto dovranno essere presenti tutte le attrezzature, i materiali e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per la corretta gestione di eventuali sversamenti accidentali;
4. Il Comune di Fanna deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
5. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla conclusione delle opere di adeguamento e al collaudo dell'impianto così come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 27.08.2009, pertanto l'attività descritta al punto 1, non potrà avere inizio prima della conclusione dei suddetti lavori e del collaudo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i..
5. La presente autorizzazione ha validità dieci anni, e potrà essere rinnovata su richiesta del Comune di Fanna, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
6. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.

- 8.** Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche costruttive e o impiantistiche rispetto al progetto approvato, il Comune di Fanna deve preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.
- 9.** In caso di cessione dell'attività autorizzata il Comune di Fanna dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Fanna sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.
- 10.** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.
- 11.** Di stabilire che il presente atto verrà inviato al Comune di Fanna, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG di Pordenone e alla Direzione Centrale dell' Ambiente e dei Lavori Pubblici – Servizio Disciplina Gestione Rifiuti.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 25/08/2010

IL TECNICO AMBIENTALE  
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni